



Lunedì 05/08/2024

Scissione societaria: responsabilità solidale della beneficiaria per i danni accertati

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C-713/22 del 29 luglio 2024, si è espressa in merito alla responsabilità solidale delle società beneficiarie di una scissione, per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti alla scissione.

Secondo la Corte di Giustizia UE (art. 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato [CEE] e relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che "la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione".

<https://curia.europa.eu>